

REGOLAMENTO (UE) N. 437/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2012

che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea ("la Commissione") ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, una domanda con la quale le viene chiesto di avviare un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi.
- (2) La domanda è stata presentata il 10 aprile 2012 da Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatek Fonalfeldolgozo, Valmieras "Stikla Skiedra" AS e Vitrolan Technical Textiles GmbH, quattro produttori dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 ("il prodotto in esame").
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso definito nel precedente considerando, ma spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.**C. MISURE IN VIGORE**

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio ⁽²⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure anti-dumping istituite nei confronti delle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante il trasbordo attraverso Taiwan e la Thailandia.
- (7) Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti.
- (8) Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificato un significativo cambiamento nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, da Taiwan e dalla Thailandia verso l'Unione, senza motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio.
- (9) Questo cambiamento sembra dovuto al trasbordo attraverso Taiwan e la Thailandia di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese ed esportati nell'Unione.
- (10) La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Importazioni di volumi significativi del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova a sostegno del fatto che le importazioni del prodotto in esame avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (11) Infine la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

⁽²⁾ GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.